

COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Ai sensi del D.Lgs. 05.02.97 n.22 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con delibera del C.C. n. 64 del 16/09/2003
Variato con delibera di C.C. n. 4 del 24/02/2005
Variato con delibera di C.C. n. 32 del 19/11/20185

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs 05.02.97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- dare applicazione al D.lgs 507/93 nel periodo di vigenza delle norme in esso contenute;
- garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- individuare i più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini, nonché alle esigenze ed al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- raggiungere i maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e delle indicazioni della Provincia;
- promuovere iniziative volte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- prevenire ogni forma di inquinamento ambientale diretto od indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- conformare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- instaurare con l'utenza meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio ed il pieno diritto all'informazione;
- garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- definire i più significativi "standard di qualità del servizio".

ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed all'art.23 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ai fini di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni e promuoverne il recupero;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento e le modalità della pesata per la rilevazione di indici di produttività specifica dei rifiuti;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati *ex art.* 18 comma 2 lettera d) D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) la gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale o giacenti su aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Le disposizioni del presente regolamento dovranno comunque essere adeguate ai provvedimenti di attuazione che verranno emanati dagli organi di competenza individuati dal D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani ed ai rifiuti speciali assimilati agli urbani; segnatamente:

- 1) rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2 - 4 - 5.

S'intende che le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) e dell'art. 39 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615 ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ed alle leggi successive;
- f) agli esplosivi in disuso;
- g) alle terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, purché non provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M.A. 25.10.99 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ART. 4 – DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

• **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; segnatamente:

- Q1 - Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 - Prodotti fuori norma
- Q3 - Prodotti scaduti
- Q4 - Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 - Sostanze contaminate o insudciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori ecc.)
- Q6 - Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7 - Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8 - Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9 - Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10 - Residui di lavorazione / sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11 - Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

Q12 - Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)

Q13 - Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

Q14 - Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15 - Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 - Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

- **Produttore** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **Detentore** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **Conferimento**: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **Raccolta multimateriale**: raccolta di vari materiali riciclabili secchi in forma aggregata
- **Raccolta congiunta**: raccolta di due materiali riciclabili secchi in forma aggregata
- **Raccolta a domicilio o porta a porta**: operazione di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione;
- **Smaltimento dei rifiuti**: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Recupero**: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali attigui tra loro all'interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dai quali originano rifiuti;
- **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, di raggruppamento preliminare di cui al punto D 13 dello stesso allegato, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al medesimo D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **Messa in sicurezza** : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

- **Frazione organica (umida)**: i materiali putrescibili ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati, caratterizzati da elevato indice di recuperabilità mediante compostaggio ;
- **Frazione secca**: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati da elevato indice di recuperabilità di materiale; tale frazione é d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- **Rifiuto indifferenziato** : rifiuti urbani e assimilati, non oggetto di raccolta differenziata specifica;
- **Compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **Aree attrezzate per la raccolta differenziata**: strutture organizzate per il conferimento diretto, da parte dei produttori, delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata. Sono suddivise in isole ecologiche, piazzole, piattaforme e strutture di ambito in base ai criteri stabiliti con D.G.P. 883/ 96;
- **Combustibile da rifiuti**: combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante il trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **Rifiuti speciali recuperabili**: rifiuti originati da attività economiche e suscettibili - per le loro caratteristiche qualitative – di riciclaggio; la loro gestione resta a carico dei produttori.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; sono ricompresi nei rifiuti urbani anche i beni durevoli intesi come rifiuti costituiti da elettrodomestici che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina dell'art.44 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni (quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria),
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D. lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del successivo art. 6 del presente Regolamento;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; costituiscono, insieme con i rifiuti di cui alla precedente lettera c), i rifiuti "esterni";
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
- g) rifiuti di esclusiva provenienza domestica che contengono anche parzialmente sostanze che possano risultare pericolose per la salute e per l'ambiente, o che possano comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti, o che possano compromettere il recupero di frazioni dei rifiuti e che pertanto, ai sensi dell'art. 21 comma D del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, richiedono una distinta ed adeguata gestione.

I rifiuti domestici sono ulteriormente suddivisi in:

- **organici** (FORSU = Frazione Organica dei RSU): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:
 - **verde**: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;
 - **umido**: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- **secchi**: costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, suddivisi in:
 - **recuperabili**: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - **carta**: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - **plastica**: frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica (PET, PE, PVC);
 - **vetro**: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, barattoli, ecc.;
 - **lattine**: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi e contenitori in banda stagnata;
 - **altre frazioni riciclabili** passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
 - **non recuperabili**: tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle;
- **ingombranti**: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che - per dimensioni e/o peso - risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti (tramite sacchi o bidoni);

Rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro - industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività economiche;
- j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Rifiuti pericolosi:

i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D - sulla base degli allegati G,H e I - del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Imballaggi:

i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore od all'utilizzatore, ed ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Si rimanda inoltre alle definizioni di cui al Titolo II, art. 35 del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione della tariffa di cui all'art.49 del D.Lgs. 22/97 alle relative superfici di formazione, interviene in via provvisoria, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all'art.18 comma 2 lettera d) del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, sono assimilati agli urbani per qualità (composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani) e quantità (compatibilità con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico), secondo il seguente criterio provvisorio:

provenienza dalle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere, ostelli, collettività, e campeggi;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici, magazzini, depositi, mense e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- servizi sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma di legge;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni e associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona, di produzione di generi alimentari;
- autonome attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;
- attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ;
- stazioni autoferrottranviarie, aeroporti, parcheggi, posteggi e autorimesse;

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, sono **provvisoriamente esclusi dall'assimilazione:**

- i rifiuti speciali provenienti da locali di insediamenti industriali per la parte di superficie adibita alla produzione ed alla lavorazione di beni;
- gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni ("è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura");
- i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento ed i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

Visto l'art.43, comma 2 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, è possibile conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, solo in raccolta differenziata.

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti esclusi dall'assimilazione, per i quali il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

ART. 7 - COMPETENZE DEL COMUNE

Compete obbligatoriamente al Comune, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni con il produttore del rifiuto.

Competono inoltre al Comune:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il D.Lgs. 22/97 attribuisce al gestore del servizio;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.36 del D.Lgs. 22/97;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.14 del Dlgs 22/97.

Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22/97.

ART. 8 - AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro del "centro abitato" determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 in data 01.07.1993.

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, o con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.

TITOLO II – RACCOLTA DEI RIFIUTI NON RECUPERABILI

ART. 9 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa ovvero dai soggetti indicati nel successivo art. 71 comma 1, dei rifiuti urbani non recuperabili, come definiti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, nonché dei rifiuti assimilati destinati a smaltimento.

L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

E' vietato miscelare i rifiuti indifferenziati con i rifiuti:

- a) urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) speciali;
- c) urbani pericolosi e domestici a rischio;
- d) elencati nell'art.8 del D.Lgs. 22/97, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e nei giorni ed orari stabiliti dal Comune.

La detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, essendo vietata l'esposizione agli agenti atmosferici dei rifiuti, con modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

ART. 11 - RACCOLTA CON SACCHI

Si considerano rifiuti urbani indifferenziati quelli non compresi nel successivo art. 13, lettere A), B), C), D) e E), del presente Regolamento.

Tali rifiuti devono essere conferiti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi.

I rifiuti lasciati al di fuori di tali sacchi o posti all'interno di contenitori di altro tipo non saranno raccolti e verranno ispezionati per risalire all'identità dei trasgressori.

Il pagamento della tariffa annuale dà diritto al ricevimento di 52 sacchi.

Gli utenti possono tuttavia scegliere, in alternativa, con corrispondenti agevolazioni tariffarie, una delle seguenti opzioni:

- sacchi n. 26;
- sacchi n. 12.

I sacchi vengono distribuiti annualmente dal Comune di Gandino all'utenza in base alla opzione numerica scelta.

Il Comune mette comunque a disposizione degli utenti ulteriori sacchi ad un costo, fissato dalla Giunta Comunale, che tenga conto della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili.

La frequenza di raccolta è settimanale. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene ugualmente effettuata il giorno stesso.

L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, prima dell'inizio della raccolta, i sacchi in modo ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.

Il servizio di raccolta di tali rifiuti sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti.

Qualora il gestore non effettui, per qualsiasi motivo, la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione di tale servizio con successivo atto.

ART. 12 - RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

La raccolta mediante cassonetti stradali viene effettuata presso gli insediamenti sparsi, come meglio definiti nel precedente art. 8 del presente Regolamento.

Il gestore determina il tipo di contenitore stradale da impiegare, che può prevedere anche tipologie diverse nell'ambito dello stesso Comune.

Il Comune determina il numero e l'ubicazione dei contenitori.

I contenitori stradali dei rifiuti indifferenziati saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini della igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che siano di ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Si avrà cura inoltre, ove possibile, di evitare le collocazioni che comportino intralcio alla circolazione dovuto alle operazioni di svuotamento e lavaggio dei cassonetti .

Il gestore è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, con frequenza almeno mensile.

E' vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.

E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta. Chi getta i rifiuti in un cassonetto deve assicurarsi che il coperchio rimanga chiuso e, qualora il cassonetto sia colmo, deve provvedere a gettare i rifiuti nel cassonetto più vicino.

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, il conferimento dei rifiuti deve avvenire in modo differenziato al fine di assicurare un'efficace separazione delle frazioni valorizzabili, nonché delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica, dal restante flusso dei rifiuti indifferenziati, secondo le modalità di seguito specificate.

A) Rifiuti organici compostabili:

1. I rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale devono essere conferiti, privi di frazioni estranee non putrescibili, nei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, posizionati sul ciglio stradale negli orari fissati per la raccolta a domicilio. I contenitori per la raccolta differenziata del materiale organico sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne concede l'uso agli utenti del servizio. L'utente che emigra è obbligato a restituire al Comune i contenitori ricevuti in comodato. Il Comune provvederà a fornire ad ogni nuovo utente del servizio i contenitori in comodato. L'utente è responsabile di eventuali danneggiamenti o della distruzione dei contenitori per l'organico.

2. I rifiuti vegetali derivanti da attività di giardinaggio devono essere conferiti direttamente presso la piattaforma attrezzata di Via Manzoni.

In alternativa è possibile ed incentivato attraverso agevolazioni tariffarie il riutilizzo dei rifiuti di cui alle precedenti numeri 1. e 2. negli orti e giardini privati, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

L'Amministrazione Comunale si riserva, con successivo atto, la facoltà di modificare il suddetto sistema di conferimento, effettuando la raccolta dei rifiuti organici compostabili insieme ai rifiuti urbani indifferenziati mediante il solo utilizzo degli appositi sacchi.

B) Rifiuti Urbani Domestici non pericolosi:

1. vetro
2. contenitori in plastica
3. pneumatici di origine domestica (da conferire esclusivamente privi di cerchio in ferro)
4. vegetali
5. legno
6. carta e cartone
7. ingombranti (con dimensioni tali da non potersi conferire nel "sacco Gandino")
8. ferro e metallo
9. inerti

C) Rifiuti Urbani Domestici pericolosi:

1. farmaci scaduti
2. oli vegetali esauriti da cottura cibi
3. olio da ristorazione collettiva
4. oli minerali esausti
5. contenitori etichettati T e/o F
6. lampade neon
7. batterie auto
8. pile
9. cartucce toner esaurite

D) Rifiuti Speciali assimilati agli urbani non pericolosi:

Rifiuti prodotti da attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi assimilabili agli urbani alla pari delle utenze domestiche e da attività di servizio in base ai criteri dettati dai Decreti dello Stato, e cioè:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, cellophane, cassette;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro;
- Legno (escluso legno trattato, verniciato ed incollato, segatura e trucioli).

E) Beni Durevoli:

1. televisori
2. frigoriferi
3. surgelatori
4. congelatori
5. computer
6. lavastoviglie
7. lavatrici
8. condizionatori d'aria
9. componenti elettroniche

Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti.

Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali motivi sindacali, etc.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione di tale servizio con successivo atto.

ART. 14 - NORME DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune, con periodicità annuale ed avvalendosi della collaborazione del gestore, effettua una ricognizione dei servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti, determinando i valori circa la raccolta pro capite e per contenitore delle frazioni merceologiche.

Il Comune dispone l'istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, dando priorità alle frazioni per le quali sono in atto adeguati sistemi di recupero ed a quelle che attengono ai rifiuti urbani pericolosi.

Per alcune tipologie di materiali, potranno essere organizzate raccolte differenziate a domicilio con successivo atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio o "porta a porta";
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla Piattaforma Comunale attrezzata;
- c) conferimento diretto da parte del produttore delle pile esauste e dei farmaci presso gli appositi contenitori stradali.

La raccolta differenziata dei materiali contenuti nei rifiuti urbani o assimilati è gestita dal Gestore del servizio che può avvalersi di aziende specializzate pubbliche o private e dei servizi del volontariato, ad eccezione

degli imballaggi terziari secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 38 e art. 43).

ART. 16 – RACCOLTA PORTA A PORTA

Tale servizio consta nel ritiro, da parte del Gestore del servizio, direttamente presso la residenza dell'utente, delle seguenti tipologie di rifiuto: VETRO, CARTA E CARTONE, CONTENITORI DI METALLI VARI E CONTENITORI IN PLASTICA.

Si specifica che tali tipologie di rifiuto sono conferibili anche presso la Piattaforma Ecologica.

La raccolta dei rifiuti “porta a porta”, potrà essere eseguita periodicamente e le frazioni di rifiuto dovranno essere conferite secondo le seguenti modalità :

VETRO	Da posizionarsi da parte degli utenti all'esterno della propria residenza in contenitori rigidi aventi una portata massima di Kg 20
CONTENITORI IN PLASTICA	Da posizionarsi da parte degli utenti all'esterno della propria residenza in sacchi trasparenti a perdere
CARTA E CARTONE	Da posizionarsi da parte degli utenti all'esterno della propria residenza in scatole di cartone o legata in pacchi
CONTENITORI DI METALLI VARI	Da posizionarsi da parte degli utenti all'esterno della propria residenza in contenitori rigidi aventi una portata massima di Kg 20

I materiali raccolti devono essere confezionati e/o impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, al conferimento, al recupero ed in genere alla popolazione ed all'ambiente.

L'amministrazione Comunale si riserva di modificare la modalità di esecuzione dei vari servizi di raccolta nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in parte o totalmente il servizio disciplinato dal presente articolo con successivo atto.

ART. 17 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA E DEGLI SCARTI DI GIARDINO

Gli scarti di giardino provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private devono essere conferiti direttamente da parte del produttore alla piattaforma comunale attrezzata.

I rifiuti di provenienza alimentare (scarto di cucina o “umido”) vengono raccolti a domicilio mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore rigido fornito dal Comune di Gandino.

Il Comune individua i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta, informando l'utenza preventivamente in modo dettagliato.

La raccolta viene effettuata una volta alla settimana e, nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, per due volte la settimana.

L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, prima dell'inizio della raccolta, i contenitori in dotazione in modo ben visibile, chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Qualora il gestore, per qualsiasi motivo, non effettui lo svuotamento dei contenitori rigidi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto per esporli nuovamente il giorno seguente di raccolta.

Le precedenti disposizioni verranno modificate, qualora venisse stabilito di applicare l'art. 13, lett. A) 3° capoverso, del presente Regolamento.

ART. 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Per quanto riguarda il conferimento di PILE ESAUSTE e FARMACI SCADUTI., sono dislocati sul territorio comunale appositi contenitori.

Si specifica che le suddette tipologie sono conferibili anche presso la Piattaforma Comunale attrezzata.

Per quanto riguarda tutti gli altri rifiuti urbani pericolosi, così come specificati all'art. 13, lett. C), del presente Regolamento, possono essere conferiti direttamente presso la citata Piattaforma.

I rifiuti dovranno essere conferiti privi degli imballaggi e di eventuali altri materiali.

La localizzazione dei siti, adeguatamente identificati per l'alloggiamento dei contenitori stradali destinati alla raccolta differenziata (farmaci scaduti e pile esauste), è disposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e tiene conto delle esigenze di arredo urbano, di impatto ambientale e delle particolari situazioni di viabilità.

I contenitori stradali devono avere le seguenti caratteristiche:

1. essere costruiti in materiale resistente, avente superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
2. essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone fisicamente impedite;
3. avere dispositivi di apertura tali da consentire il regolare lavaggio e la disinfezione;

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire direttamente da parte degli utenti che devono tenerli stoccati separatamente per frazione di rifiuto.

E' vietato introdurre nei contenitori:

1. materiale acceso o non completamente spento
2. materiali liquidi
3. frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore.

Lo svuotamento di detti contenitori dovrà avvenire periodicamente secondo la necessità e dietro richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' vietato conferire rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni o dei rifiuti indifferenziati.

E' ammesso il conferimento solo per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica (es. candeggina, alcool, ecc.) privi di alcuna traccia del contenuto.

Le lampade a scarica e le cartucce toner devono essere conferite presso la piattaforma comunale attrezzata in imballaggi (ad es. le scatole originali) tali da impedirne la rottura.

Il gestore, in base alla programmazione comunale, predispone ogni ulteriore servizio di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dando priorità alla raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

ART. 19 - RACCOLTA DI MATERIALI VARI PROVENIENTI DA OPERE DI MANUTENZIONE

Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire all'area attrezzata per la raccolta differenziata i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria.

ART. 20 - RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI

I beni durevoli sono oggetto di raccolta differenziata mediante conferimento alla piattaforma comunale attrezzata quando non riconsegnati al rivenditore od avviati agli appositi centri di raccolta così come stabilito dall'art. 44, comma 2), del D.Lgs. 22/1997.

Ai beni durevoli ingombranti si applicano le stesse disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

ART. 21 - RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Nell'ambito del normale servizio di raccolta differenziata viene effettuata solo la raccolta dei rifiuti da imballaggio primario.

I rifiuti da imballaggio devono essere conferiti al servizio pubblico qualora essi siano costituiti da materiale che può essere avviato al recupero e che corrisponda agli standard europei in conformità ai requisiti stabiliti dall'allegato F al D.Lgs. 22/97.

I rifiuti da imballaggio vengono raccolti al fine di garantire il riciclo di materiali quali carta, cartone, plastica, metalli, legno e vetro.

ART. 22 - RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il conferimento dei rifiuti ingombranti viene effettuato mediante la loro consegna diretta, presso la piattaforma comunale attrezzata, da parte degli utenti e da parte di chi svolge attività industriali, artigianali, commerciali e produttive in genere (qualora sia stata stipulata un'apposita convenzione con il Comune di Gandino), nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme di cui al successivo titolo IV;

E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei cassonetti e dei contenitori per raccolta differenziata.

ART. 23 - RACCOLTE DIFFERENZIATE ED INDIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI

Con apposita ordinanza sindacale possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti, che di definizione di indici di produzione specifica per unità di superficie, anche in relazione alla applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e del DPR 158/99.

ART. 24 - INFORMAZIONI

Il gestore del servizio di raccolta differenziata organizza, a proprie spese e in base alle indicazioni del Comune, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le

destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il gestore del servizio è inoltre tenuto a collaborare nell'attuazione di tutte le campagne di informazione e coinvolgimento delle utenze che il Comune deciderà di realizzare in proprio o in affidamento a terzi.

TITOLO IV - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE
ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 25 OGGETTO DEL TITOLO IV

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma comunale attrezzata sita in via Manzoni in Comune di Gandino.

ART. 26 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E UTENTI AMMESSI

1. La piattaforma comunale offre il servizio di raccolta differenziata, destinato solamente agli utenti e familiari collegati, del Comune di Gandino regolarmente iscritti al ruolo;

2. Per le utenze non domestiche il servizio è espletato limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escludendo quindi quelli derivanti da attività produttive) prodotti sul territorio comunale, presentando agli operatori addetti alla gestione della piattaforma la scheda di conferimento come da modello allegato al presente Titolo (allegato 1);

3. **Gli accessi alla piattaforma comunale dei soggetti di cui al punto 1 sono limitati ad un massimo di 24 annuali regolati dalla carta regionale/nazionale dei servizi o da badge rilasciato dal Comune;**

4. Con le medesime modalità e condizioni di cui ai commi 1 e 2, e in generale del presente Regolamento, possono altresì usufruire della piattaforma attrezzata anche gli utenti e le attività economiche dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune di Gandino per l'utilizzo della stessa;

ART. 27 RIFIUTI CONFERIBILI

1. La piattaforma può accogliere diverse tipologie di rifiuto. L'elenco tassativo dei rifiuti per i quali è contemplata la quantità conferibile ad ogni accesso presso la piattaforma è il seguente:

	<i>RIFIUTI NON PERICOLOSI</i>	<i>QUANTITA' CONFERIBILE</i>
01	rottami metallici	Illimitati
02	vetro	Illimitati
03	carta e cartone	Illimitati
04	lattine	Illimitati
05	contenitori in plastica per liquidi	Illimitati
06	plastica in genere	Illimitati
07	legname e mobili già smontati	Max 1 mc
08	rifiuti urbani ingombranti non ulteriormente differenziabili	Max 1 mc
09	ramaglie e sfalci di giardino	Max 2 mc
10	inerti (calcinacci e simili)	Max 75 lt
11	indumenti smessi (scarpe e vestiti usati)	Illimitati
12	filtri olio autoveicoli	Illimitati
13	pneumatici	Max 4
	<i>RIFIUTI PERICOLOSI</i>	<i>QUANTITA' CONFERIBILE</i>
14	pile e batterie	Illimitati

15	batterie al piombo esauste (autovetture)	Max 1
16	oli e grassi vegetali e animali (residui di cotture di alimenti)	Illimitati
17	oli minerali esausti	Illimitati
18	vernici e resine	Max 1 lt
19	prodotti e relativi contenitori simbologia "T" e/o "F" (comprese le bombolette spray)	Illimitati
20	toner	Illimitati
21	medicinali	Illimitati
	RAEE	QUANTITA' CONFERIBILE
22	R1 – freddo e clima	Illimitati
23	R2 – altri grandi bianchi	Illimitati
24	R3 – TV e monitor	Illimitati

2. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma precedente il Comune di Gandino, sentito il parere del gestore, può deliberare un elenco delle frazioni conferibili in relazione alle dotazioni dei contenitori, alle capienze e alle esigenze riscontrate sul territorio, aggiornabile ove emergano nuove o mutate esigenze;

3. E' di massima vietato l'ordinario conferimento dei prodotti per i quali è previsto il servizio di raccolta porta a porta. In via straordinaria, sarà comunque possibile conferire solo ed esclusivamente tramite contenitore che consenta di identificare i rifiuti.

ART. 28 RICHIAMO A NORME A CARATTERE GENERALE RALATIVE A TUTTI I SISTEMI DI RACCOLTA

1. I rifiuti provenienti da lavori di ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) non potranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto presso la piattaforma. I rifiuti provenienti da ristrutturazione e/o nuova edificazione non potranno essere smaltiti presso la piattaforma comunale, ma l'onere dello smaltimento resterà a carico del produttore del rifiuto o dell'impresa che effettua i lavori;

2. I rifiuti provenienti da attività lavorative o forniture commerciali presso l'utenza domestica non potranno essere smaltiti presso la piattaforma comunale, ma l'onere dello smaltimento resterà a carico del produttore del rifiuto o dell'impresa che effettua i lavori o la fornitura;

3. E' vietata la cernita ed il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza da parte di privati non autorizzati.

ART. 29 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Gli orari ed il calendario settimanale di apertura sono definiti con provvedimento della Giunta Comunale e comunicati al gestore;

2. In via di prima applicazione vengono definiti i seguenti orari di apertura:

	LUNEDI'	MARTEDI ,	MERCOLEDI ,	GIOVEDI'	VENERDI ,	SABATO
Utenze non domestiche	10:00-16:00			9:00-12:00		
Utenze domestiche		9:00-12:00	13:00-16:00		13:00-16:00	9:00-16:00

Successive variazioni saranno approvate con apposita deliberazione e tempestivamente comunicate al gestore e all'utenza;

3. Il servizio è destinato ai soli cittadini e alle attività indicati nel precedente articolo 26;
4. Per accedere alla piattaforma è indispensabile essere in possesso della CRS "carta regionale dei servizi", oppure, per le attività economiche, dell'apposita "carta dei servizi ambientali" rilasciata dall'Ufficio Tributi del Comune;
5. La tessera è strettamente personale e non cedibile a terzi; ogni abuso è punito a norma di Legge;
6. I rifiuti prodotti all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non potranno essere smaltiti presso la piattaforma comunale, ma l'onere dello smaltimento resterà a carico del produttore del rifiuto o dell'impresa che effettua i lavori;
7. Le attività produttive potranno usufruire del servizio limitatamente ai rifiuti assimilabili, così come indicati all'art. 27 del presente Titolo;
8. Non sono assimilabili a rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici e nei locali al servizio dei lavoratori e aperti al pubblico; non essendo tali rifiuti assimilati agli urbani, essi non possono essere conferiti al sistema pubblico di raccolta, ma a soggetti privati in regime di libero mercato;
9. Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti da parte dell'utenza, che è tenuta altresì all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) conferire esclusivamente materiali ammessi;
 - b) conferire i materiali già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;
 - c) ridurre, quando possibile, il volume dei materiali, in particolare degli ingombranti;
 - d) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione e sorveglianza, nonché quelle riportate nell'apposita segnaletica;
 - e) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori;
 - f) in caso di presenza all'interno della piattaforma di mezzi della ditta incaricata del carico e scarico contenitori e materiali, l'utente dovrà attendere al di fuori fino all'uscita dei mezzi;
 - g) è fatto espresso divieto prelevare ogni sorta di materiale dalla piattaforma;
 - h) è fatto espresso divieto conferire materiali all'interno di contenitori che ne impediscano l'identificazione (sacchi neri, ecc.);
10. Il conferimento di ciascun materiale nell'apposito contenitore dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale preposto, al fine di verificarne quantità, tipologia e qualità.

Art. 30 GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE ATTREZZATA

1. Gli addetti al controllo e sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- a) effettuare un controllo degli accessi all'impianto, onde verificare l'ingresso dei soli utenti ammessi che non potranno essere più di 10 contemporaneamente, da gestire con sbarra d'ingresso/uscita;
- b) accertarsi dell'effettiva identità dell'utenza conferente materiali, previo controllo della CRS o della CSA;
- c) accertarsi che il conferimento avvenga nel rispetto degli obiettivi e nei limiti fissati nei precedenti articoli;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto conferimento dei rifiuti, nell'ottica della massima differenziazione;
- e) accertarsi della quantità/peso dei materiali al fine dell'autorizzazione allo scarico;
- f) redigere gli atti per la gestione di rifiuti previsti dalla normativa vigente;

- g) segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge in materia di rifiuti;
- h) segnalare agli uffici competenti qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità del servizio;
- i) sorvegliare affinché siano evitati danni e furti a danno della struttura, delle attrezzature, dei contenitori e a quant'altro presente;
- j) tenere pulito e in ordine la piattaforma comunale, con l'obiettivo di garantire il conferimento dell'utenza ed il lavoro degli operatori in condizioni di igiene e sicurezza.

Art. 31 MODALITA' DI SMALTIMENTO

1. Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti esclusivamente dal Comune o dal gestore. È escluso il prelievo di qualsiasi materiale senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 32 SICUREZZA DELLA STRUTTURA

1. Al fine di consentire le operazioni di utenti e operatori in condizioni di sicurezza, l'utenza dovrà evitare azioni che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella di altre persone, evitando in particolare di sporgersi dalle barriere di protezione, di entrare nei contenitori del materiale, evitare lavorazioni del materiale all'interno dell'impianto, evitare qualsiasi utilizzo di strumenti e attrezzature dell'impianto, ecc.;
2. Gli operatori dovranno adottare tutte le azioni necessarie ad evitare rischi per tutte le persone all'interno della struttura, con particolare riferimento alla custodia e all'utilizzo di strumenti ed attrezzature. Dovranno altresì verificare il corretto stoccaggio dei materiali al fine di evitare crolli, cadute, fuoriuscite che possano recare danno a persone o cose;
3. Le operazioni di carico e scarico contenitori per i materiali da parte del soggetto incaricato dovranno avvenire in assenza di persone non autorizzate e dell'utenza. Tali operazioni, se eseguite nei periodi di apertura dell'impianto, dovranno essere precedute dalla chiusura temporanea e dall'allontanamento dell'utenza presente, non appena ultimate le operazioni di conferimento.

Art. 33 DIVIETI

1. È fatto divieto espresso di:
 - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nella piattaforma comunale;
 - b) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della piattaforma;
 - d) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dagli appositi contenitori/spazi di deposito;
 - e) introdurre in piattaforma materiali, rifiuti o altro non consentito, anche occultato all'interno di contenitori o materiale idoneo;
 - f) accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione del personale preposto;

g) introdursi in piattaforma fuori dai giorni e dagli orari previsti dal Comune, salvo espressa autorizzazione;

h) conferire qualsiasi tipologia e quantità di materiali negli appositi contenitori/spazi di deposito senza preventiva autorizzazione del personale incaricato.

Art. 34 SANZIONI

La violazione delle norme contenute nel Titolo IV comporterà a carico dei trasgressori, ove non sussistano ipotesi di altro illecito perseguibile, l'applicazione di sanzioni amministrative definite con provvedimento della Giunta Comunale.

In via di prima applicazione si stabilisce nella misura di € 150,00 la sanzione legata a rifiuti non pericolosi e nella misura di € 400,00 quella riguardante rifiuti pericolosi.

Per quanto non espressamente previsto dal regolamento in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e dei cittadini nella gestione della piattaforma, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 35 NORME FINALI

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento RSU (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nonché alle direttive e disposizioni che saranno impartite dal competente ufficio Comunale alle disposizioni e dai provvedimenti che saranno adottati dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio.

ART. 36 ABROGATO

ART. 37 ABROGATO

Allegato 1 al Titolo IV

SCHEMA DI CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA COMUNALE DI GANDINO (PER UTENZE NON DOMESTICHE)

Data del conferimento: _____

Descrizione tipologia rifiuto: _____

Numero progressivo dell'elenco rifiuti: _____

Quantitativo conferito in piattaforma: _____

Denominazione attività produttiva: _____

Partita IVA: _____

Targa mezzo che conferisce: _____

Firma leggibile della persona che conferisce: _____

ELENCO RIFIUTI

	<i>RIFIUTI NON PERICOLOSI</i>	<i>QUANTITA' CONFERIBILE</i>
01	rottami metallici	Illimitati
02	vetro	Illimitati
03	carta e cartone	Illimitati
04	lattine	Illimitati
05	contenitori in plastica per liquidi	Illimitati
06	plastica in genere	Illimitati
07	legname e mobili già smontati	Max 1 mc
08	rifiuti urbani ingombranti non ulteriormente differenziabili	Max 1 mc
09	ramaglie e sfalci di giardino	Max 2 mc
10	inerti (calcinacci e simili)	Max 75 lt
11	indumenti smessi (scarpe e vestiti usati)	Illimitati
12	filtri olio autoveicoli	Illimitati
13	pneumatici	Max 4
	<i>RIFIUTI PERICOLOSI</i>	<i>QUANTITA' CONFERIBILE</i>
14	pile e batterie	Illimitati
15	batterie al piombo esauste (autovetture)	Max 1
16	oli e grassi vegetali e animali (residui di cotture di alimenti)	Illimitati
17	oli minerali esausti	Illimitati
18	vernici e resine	Max 1 lt
19	prodotti e relativi contenitori simbologia "T" e/o "F" (comprese le bombolette spray)	Illimitati
20	toner	Illimitati
21	medicinali	Illimitati
	<i>RAEE</i>	<i>QUANTITA' CONFERIBILE</i>

22	R1 – freddo e clima	Illimitati
23	R2 – altri grandi bianchi	Illimitati
24	R3 – TV e monitor	Illimitati

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 38 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguata gestione in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

La raccolta da parte del Gestore del servizio delle tipologie di rifiuti speciali avviene previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore ed il Comune di Gandino, ponendo a carico del produttore gli eventuali oneri residui derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

ART. 39 - RIFIUTI INERTI (DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO)

Tali rifiuti devono essere conferiti in impianti autorizzati per il recupero o in discariche autorizzate per lo smaltimento.

Non sono considerati rifiuti speciali i rifiuti derivanti da piccoli lavori di manutenzione agli immobili, conferiti direttamente, in esigue quantità da privati cittadini, presso le stazioni ecologiche attrezzate.

I rifiuti di costruzioni e demolizioni contenenti amianto devono essere smaltiti, una volta bonificati, presso discariche debitamente e specificamente autorizzate.

ART. 40 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore e di rimorchi;
- carcasse di autoveicoli, di rimorchi e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o da autorità pubbliche ai centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

ART. 41 - RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI

Tali rifiuti devono essere gestiti in ottemperanza dell'art. 45 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO A CONFERIMENTO,
RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

ART. 42 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, che è tenuto ad ammassarli separatamente nel caso delle frazioni merceologiche soggette a raccolta differenziata.

E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento secondo le modalità predisposte dal gestore.

Il conferimento a cassonetti o mediante altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - 1. sostanze liquide;
 - 2. materiale acceso o non completamente spento;
 - 3. materiali metallici e non metallici ingombranti e consistenti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - 4. rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti;
 - 5. rifiuti pericolosi e a rischio;
 - 6. frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
- c) se la raccolta avviene mediante cassonetti stradali (situati presso gli insediamenti sparsi) i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente ridotti in volume; è vietato inserire nel cassonetto rifiuti sciolti, i quali invece devono essere preventivamente raccolti in sacchetti, scatole o simili;
- d) è vietato l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
- e) è vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, muovere, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore con il consenso dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi di raccolta differenziata a domicilio da parte di soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1 luglio 1993 n° 21 (organizzazioni riconosciute di volontariato e simili), la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dall'Ufficio Comunale competente: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo tale da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti ed inoltre:

- a) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni inconveniente al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- b) gli utenti devono obbligatoriamente proteggere oggetti taglienti o acuminati, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori.

Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla propria area, fermo restando la possibilità di inoltrare al Comune motivate richieste scritte in tal senso.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tutte le raccolte differenziate.

Il Gestore del servizio è tenuto:

- alla manutenzione dei contenitori
- all'asporto dalle piazzole di stazionamento dei contenitori (qualora si tratti di area pubblica) di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di prelievo dei rifiuti ed alla relativa pulizia.

ART. 43 - OBBLIGHI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a conferire le frazioni dei rifiuti di cui all'art. 11 del presente Regolamento, negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e/o nei centri frazionali all'interno dell'area di espletamento del servizio.

Nel caso di insediamenti sparsi privi degli appositi contenitori, tali sacchi devono essere conferiti all'interno del centro abitato di cui all'art. 8 del presente Regolamento, in modo che si possa procedere alla loro raccolta in base alle modalità previste dal citato art. 11.

E' ammesso il trattamento della frazione organica dei rifiuti nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o per il riutilizzo all'interno dell'azienda agricola.

Analogha facoltà con specifico riferimento all'autoproduzione di compost, é data per i residui di potatura e sfalcio di giardini, costituenti pertinenza delle abitazioni.

I rifiuti inerti devono essere conferiti presso la piattaforma attrezzata.

I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti a cura del produttore presso la piattaforma attrezzata

ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio di raccolta tiene conto di una serie di fattori, quali:

- a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
- b) le variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) il sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) i sistemi di recupero e di smaltimento;
- e) la struttura e la tipologia urbanistica del bacino di raccolta e gli indici di densità abitativa ed insediativa di ogni singola zona;
- f) l'interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
- g) l'evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo in conseguenza del modificarsi dei costumi;
- h) l'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce precipua competenza del gestore, la cui attività è disciplinata nel capitolato d'appalto.

Il gestore è tenuto a redigere una relazione periodica da inviare al Comune nella quale vengono comunicati i dati relativi alle raccolte in atto, le valutazioni circa l'idoneità dei contenitori installati e delle frequenze di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, lo stato di manutenzione degli impianti e delle attrezzature impiegate, nonché gli interventi effettuati nel periodo considerato al fine di rimuovere eventuali disservizi segnalati dal Comune e dall'utenza.

La configurazione del servizio di raccolta prevede, nelle sue linee generali, la possibile coesistenza di diverse modalità di conferimento e di raccolta.

ART. 45 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE

I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.

I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.

I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

ART. 46 - AREE DI TRASBORDO

Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.

ART. 47 - DIVIETO DI MESCOLOANZA DEI RIFIUTI

Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

ART. 48 - RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Gestore del servizio avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti conferiti tramite il servizio di raccolta e trasporto utilizzando gli impianti di smaltimento in esercizio in ambito provinciale (ambito territoriale ottimale di cui all'art.23 del D. Lgs 22/97 ed alla L.R. 21/93), debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, delle vigenti disposizioni di legge, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Gli impianti saranno altresì soggetti ai controlli di legge da parte dei competenti organi.

ART. 49 - AUTORIZZAZIONI

La gestione del servizio viene effettuata da enti, aziende e imprese iscritte nell'apposito Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti per le categorie di interesse specifico ed in possesso delle previste autorizzazioni.

TITOLO VII - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

E SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 50 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) diserbamento delle aree pubbliche e comunque soggette ad uso pubblico dotate di pavimentazione permanente;
- c) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- d) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
- e) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
- f) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici, i sottopassi e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- c) i tratti delle strade provinciali inseriti nel territorio comunale;
- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- e) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi nonché corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 51 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dalla Amministrazione comunale d'intesa con il Gestore del servizio.

I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio che prevede :

- lo spazzamento meccanizzato

Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito mediante autospazzatrici meccaniche in tutte le aree aventi un fondo idoneo (asfalto, cemento, ecc..).

Le macchine operatrici sono dotate di sistemi di abbattimento polvere e di un idoneo isolamento acustico che mantiene il livello di rumorosità all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate di sistemi di convogliamento (spazzole) e di raccolta.

- lo spazzamento manuale

Lo spazzamento manuale viene normalmente effettuato da un solo addetto, munito dell'attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo svuotamento dei cestini, la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali e la raccolta di rifiuti sfusi.

Le aree di intervento sono normalmente individuate nel centro storico e davanti ai plessi scolastici.

- lo spazzamento combinato meccanizzato e manuale

Lo spazzamento combinato è una tipologia di intervento che prevede l'utilizzo integrato di spazzamento meccanizzato e manuale.

Può essere previsto in tutte le aree cittadine, dal centro alla periferia.

Lo svolgimento del servizio prevede che gli addetti allo spazzamento manuale facciano confluire sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, aree verdi, spartitraffico, piazzole per cassonetti, rifiuti ammassati davanti alle caditoie, luoghi comunque inaccessibili alla spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire.

L'autospazzatrice dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti ed alla pulizia delle strade vicine, sulle quali, per la loro conformazione (assenza di marciapiedi, aree verdi, ecc.), possa operare con buoni risultati.

- La raccolta delle foglie

nel periodo autunnale, indicativamente da ottobre a novembre, viene attivata la raccolta delle foglie sulle strade alberate della città con le frequenze indicate nel disciplinare di servizio. Si terrà conto dell'essenza arborea presente e delle zone piantumate a platano nelle quali, a causa della lenta e continua caduta delle foglie, le operazioni di raccolta terminano normalmente a inizio primavera e comportano particolari esigenze di intervento.

- L'innaffiamento delle strade

- La pulizia e lavaggio dei portici, di vicoli, strade, piazze, scalinate e sottopassi, soggetti permanentemente ad uso pubblico

- La pulizia, su chiamata da parte delle competenti autorità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero da parte del Gestore delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente

ART. 52 - CESTINI GETTA CARTE E PORTA RIFIUTI

Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.

Il gestore è tenuto allo svuotamento dei cestini su richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale.

E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati ed aree private.

ART. 53 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Aree pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare. Sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

Sono infine tenuti a riconoscere al Gestore del Servizio gli oneri per i servizi richiesti.

Aree private

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su aree private, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare .

Sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata. Sono infine tenuti a riconoscere al Gestore del Servizio gli oneri per i servizi richiesti.

I competenti uffici comunali, avranno cura di inviare al Gestore del servizio, il calendario delle manifestazioni autorizzate sia su aree pubbliche che su aree private.

Il Comune si impegna ad attivare particolari sistemi di sensibilizzazione e incentivazione all'utenza con l'obiettivo di prevenire la produzione dei rifiuti e massimizzare le raccolte differenziate.

ART. 54 - AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, le pizzerie, i ristoranti e simili, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento della pulizia dell'area pubblica circostante utilizzata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

ART. 55 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Devono essere osservate tutte le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I soggetti autorizzati dovranno provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

ART. 56 - MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e adeguandosi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

ART. 57 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

In caso di inosservanza di detto dovere, gli obbligati saranno assoggettati a sanzione amministrativa fermo restando l'obbligo di procedere alla pulizia prescritta.

ART. 58 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune di Gandino, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge .

E' fatto divieto ai titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di riversare nell'area pubblica qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dai locali stessi.

ART. 59 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da opere stradali e simili.

ART. 60 - ANIMALI DOMESTICI

I proprietari di cani ed altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, i quali non devono essere gettati nei cestini stradali.

L'amministrazione si riserva di valutare in seguito l'opportunità di adottare, con proprio atto, misure idonee per fornire a tali proprietari di animali domestici gli strumenti necessari per ottemperare a quanto disposto nel precedente comma.

Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART. 61 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

ART. 62 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

I pozzetti e le caditoie stradali vengono mantenute pulite e libere dal gestore del servizio.

E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 63 - VOLANTINAGGIO

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

ART. 64 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni .

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 65 - ATTIVITA' STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituisce attività straordinaria relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive

ART. 66 - SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA CIMITERIALE

L'ufficio competente del Comune in collaborazione con il Gestore del servizio, espletterà le proprie funzioni di gestione dei rifiuti urbani di provenienza cimiteriale individuati ai sensi dell' art. 7, comma 2 lettere e) , f) del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti derivanti da estumulazioni ed esumazioni dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 26.06.00 n. 219, in particolare all' art. 2, comma 3°, lett. e) ed f), ed agli artt. 12 e 13.

I rifiuti di provenienza cimiteriale quali i fiori secchi, le corone, la carta, i ceri, i rifiuti provenienti da manutenzione del verde, sono classificati a tutti gli effetti come rifiuti urbani e come tali saranno raccolti ed avviati agli idonei cicli di recupero o smaltimento.

ART. 67 - SERVIZI DI GESTIONE DI AREE VERDI AD USO PUBBLICO

Il Comune affida, sulla base di apposito disciplinare, il Servizio di manutenzione del verde pubblico, consistente:

- nella gestione delle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.
- nella raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio - potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico.

ART. 68 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE INTEGRATIVI

Il Comune provvederà attraverso affidamento al Gestore del servizio, sulla base di apposito disciplinare, ai seguenti servizi di igiene ambientale:

- recupero carogne animali abbandonate su area pubblica;
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione su aree pubbliche;
- raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali e dei corsi d'acqua che attraversano le aree all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento.

TITOLO VIII - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI
IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

ART. 69 - ABBANDONO DI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare sul suolo e nel suolo rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; i rifiuti dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta. Il medesimo divieto vige per le acque superficiali e sotterranee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese del Comune.

Il Sindaco, al fine della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Dlgs 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, si accerti il superamento – o il pericolo concreto ed attuale di superamento – dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'art. 3, comma 1° del D.M. 25.10.99 n. 471, dovranno attivarsi le procedure di cui al successivo art. 70 del presente Regolamento.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombrò dei materiali.

ART. 70 - BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del D. lgs 22/97 e dal successivo regolamento di cui al D.M. 25.10.99 n. 471.

Il Sindaco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individua l'ufficio comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica dei luoghi inquinati.

Sono attribuite in particolare all'ufficio le seguenti funzioni:

- a) riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.17 del Dlgs 22/97, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati;
- b) entro 30 giorni dal ricevimento, verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al comma 2 dell'art.17 del D. lgs. 22/97, fissando eventuali prescrizioni ed interventi integrativi;
- c) riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art.17 del D. lgs. 22/97 ed art. 8 del D.M. 471/99, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perché adotti le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica;
- d) riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predispone gli atti per la sua approvazione ed esecuzione, secondo le modalità indicate all'art. 10 del D.M. 471/99;

- e) cura l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area, ai sensi del comma 9 del citato art.17 e dell'art. 14 del D.M. 471/99;
- f) indica nel certificato di destinazione urbanistica l'onere reale sulle aree inquinate, ai sensi dell'art. 17, comma 10, del D. lgs. 22/97;
- g) predispone gli atti per l'approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d'uso, ai sensi del comma 13 del citato art. 17.

L'ufficio comunale competente predispone ed aggiorna l'elenco delle aree e degli impianti inquinati per i quali possono rendersi necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. L'elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:

- a) ubicazione;
- b) estensione dell'area;
- c) proprietario e conduttore attuale;
- d) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta;
- e) tipologia dell'inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti.

TITOLO IX - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 71 - RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato e no -profit.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino su indicazione e nel rispetto degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento, con l'obbligo di pesare i materiali raccolti.

I soggetti di cui al comma 1 vengono autorizzati senza pregiudizio di carattere religioso, politico o etnico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

ART. 72 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle normative di legge in materia di rifiuti, delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b) evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- e) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantiti il decoro e la pulizia di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.

ART. 73 - CONDIZIONI OPERATIVE

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- Frazione secca del rifiuto (carta, cartone, plastica)
- Vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- Ferro sotto forma di rottame
- Ferro sotto forma di lattine
- Alluminio in forma di lattine per liquidi
- Alluminio sotto forma di rottame
- Metalli di uso comune esclusi quelli che, potendo formare composti metallici, costituiscono o possono costituire materiali pericolosi o tossico nocivi
- Rifiuti ingombranti di origine domestica ad eccezione degli elettrodomestici contenenti liquidi o gas per cicli termodinamici destinati alla produzione di frigoriferi.
- Verde da giardino
- Legno
- Stracci oppure abiti usati, comprese le calzature
- Toner per stampa esaurito

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- Frazione umida dei rifiuti urbani
- Rifiuti urbani pericolosi
- Rifiuti speciali assimilati
- Oli e batterie auto
- Amianto (sotto forma degli usuali prodotti commerciali).

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale all'Amministrazione Comunale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO X - DIRITTO DELL' UTENZA ALLA INFORMAZIONE

ART. 74 - LA CARTA DEI SERVIZI

Il Gestore del Servizio, in stretto rapporto con il Comune, elabora la "Carta dei servizi di igiene ambientale". Questo atto sarà complementare al presente regolamento per definire e consolidare alcuni principi e cioè :

- a) il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti;
- b) il comportamento del Gestore del servizio nei confronti degli utenti;
- c) l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione;
- d) la garanzia della partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio;
- e) la garanzia per l'accesso del cittadino alle informazioni in possesso dell'Azienda

Essa individuerà i principali strumenti per garantire i seguenti principi :

- a) definizione dello "STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO"
- b) definizione delle modalità di erogazione dei servizi previste dal presente regolamento di servizio;
- c) rilevazione sistematica della "QUALITA' PERCEPITA" dai cittadini mediante metodi ed elaborazioni scientifiche (ricerche di mercato qualitative - quantitative)
- d) diritti e doveri del cittadino.

ART. 75 - MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune, tramite il Gestore del servizio, provvederà alla divulgazione delle norme contenute nella carta dei servizi e nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale di concerto con il Gestore del servizio, nonché con l'apporto delle associazioni ambientaliste, culturali, della scuola, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale della conservazione dell'ambiente.

Il Gestore del servizio provvederà ad informare costantemente i cittadini attraverso gli organi di informazione locale, affissione di manifesti e mediante materiale prodotto nell'ambito di specifiche campagne educative ed informative.

Il Gestore del servizio riceve le proposte e i reclami dei cittadini tramite un servizio di informazione telefonica per l'utenza.

TITOLO XI - INCENTIVI - MODALITA' PER LA PESATURA
DEI RIFIUTI - RENDICONTAZIONE

ART. 76 - INCENTIVI

Si rimanda allo specifico regolamento comunale per l'applicazione della tariffa ex art. 49 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni per la definizione delle agevolazioni per la raccolta differenziata.

ART. 77 - PESATURA DEI RIFIUTI

Il Gestore del servizio organizzerà la pesatura dei rifiuti urbani, modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente, con particolare riguardo agli imballaggi .

Il Gestore del servizio potrà provvedere allo studio e/o alla sperimentazione di forme innovative di pesatura del rifiuto urbano per zona, insediamento, per unità di base, o comunque per altri universi di riferimento al fine di stabilire quale modello adottare per l'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 158/99, e per l'incentivazione alle raccolte differenziate.

La pesatura dei rifiuti potrà avvenire presso gli impianti di recupero, stoccaggio e smaltimento a mezzo di autocarri dotati di pesa mobile, presso la stazioni ecologiche attrezzate con i mezzi ritenuti più idonei alla pesatura delle frazioni conferite in modo differenziato, e presso le utenze.

ART. 78 - RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Il Comune trasmette all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati richiesti ai sensi della L. 21/93.

Il Comune trasmette il piano finanziario, ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR 158/99 all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

Il Comune comunica annualmente i dati relativi alla gestione dei rifiuti, inviando il MUD alla Camera di Commercio di Bergamo, secondo le modalità previste della L 70/94 e successive modifiche ed integrazioni . avvalendosi della collaborazione del Gestore del servizio.

TITOLO XI – NORME SANZIONATORIE E FINALI

ART. 79 - NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI

Si riassumono le disposizioni comportamentali necessarie per garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

Raccolta con cassonetti stradali (presso le aree sparse):

- divieto di immettere, all'interno dei cassonetti, rifiuti sciolti, salvo il caso di:
 - beni durevoli obsoleti non ingombranti,
 - altri materiali, qualora specificatamente indicati sul contenitore;la pezzatura di questi rifiuti dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo del contenitore;
- divieto di immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali incendiati; le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore;
- divieto di utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- divieto di immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati:
 - di rifiuti pericolosi
 - di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
 - di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata;
- divieto tassativo, in ogni caso, di abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti;
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede.

Raccolta porta a porta:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- divieto di immettere nei contenitori/sacchi per il rifiuto indifferenziato materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.

Piattaforma attrezzata per la raccolta differenziata:

- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di accesso fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalle stazioni e piattaforma o nei pressi dell'ingresso delle stesse;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso degli impianti e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di custodia.

ART. 80 - CONTROLLI - MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO

In materia di vigilanza, di accertamento, e di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97, al Capo I della L. 689/81, nonché le eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 81 - SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative avvengono nel rispetto del procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 5 dicembre 1983, n.90.

ART. 82 - DANNO AMBIENTALE

Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349.

ART. 83 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione

ART. 84 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale .

Periodicamente e attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi. Il Gestore del servizio, di concerto con il Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingua non italiana, su richiesta motivata ,verranno predisposte versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 85 - ABROGAZIONE DI NORME

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili approvato con deliberazione C.C. n. 78 del 27.10.1995 e modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 03.01.2002.

ART. 86 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali vigenti, nonché la normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	2
ART. 1 - FINALITA'	2
ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI	3
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 – DEFINIZIONI	4
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE	6
ART. 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.....	8
ART. 7 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	8
ART. 8 - AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
TITOLO II – RACCOLTA DEI RIFIUTI NON RECUPERABILI.....	10
ART. 9 - OGGETTO DEL SERVIZIO	10
ART. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	10
ART. 11 - RACCOLTA CON SACCHI.....	10
ART. 12 - RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI.....	11
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	12
ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA	12
ART. 14 - NORME DI PROGRAMMAZIONE	13
ART. 15 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 16 – RACCOLTA PORTA A PORTA.....	14
ART. 17 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA E DEGLI SCARTI DI GIARDINO.....	14
ART. 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	15
ART. 19 - RACCOLTA DI MATERIALI VARI PROVENIENTI DA OPERE DI MANUTENZIONE.....	16
ART. 20 - RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI.....	16
ART. 21 - RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO.....	16
ART. 22 - RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI	16
ART. 23 - RACCOLTE DIFFERENZIATE ED INDIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI	16
ART. 24 - INFORMAZIONI.....	16
TITOLO IV - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE	18
ART. 25 OGGETTO DEL TITOLO IV	18
ART. 26 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E UTENTI AMMESSI.....	18
ART. 27 RIFIUTI CONFERIBILI	18
ART. 28 RICHIAMO A NORME A CARATTERE GENERALE RALATIVE A TUTTI I SISTEMI DI RACCOLTA.....	19
ART. 29 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO	19
ART. 30 GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE ATTREZZATA	20
ART. 31 MODALITA' DI SMALTIMENTO.....	21
ART. 32 SICUREZZA DELLA STRUTTURA.....	21
ART. 33 DIVIETI	21
ART. 34 SANZIONI	22
ART. 35 NORME FINALI.....	22
ART. 36 ABROGATO.....	22
ART. 37 ABROGATO	22

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	24
ART. 38 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	24
ART. 39 - RIFIUTI INERTI (DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO).....	24
ART. 40 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:.....	24
ART. 41 - RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI	24
TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO A CONFERIMENTO,	25
RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO.....	25
ART. 42 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA	25
ART. 43 - OBBLIGHI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO	26
ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	26
ART. 45 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE	26
ART. 46 - AREE DI TRASBORDO	27
ART. 47 - DIVIETO DI MESCOLANZA DEI RIFIUTI	27
ART. 48 - RECUPERO E SMALTIMENTO	27
ART. 49 - AUTORIZZAZIONI	27
TITOLO VII - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	28
E SERVIZI DI IGIENE URBANA	28
ART. 50 - CAMPO DI APPLICAZIONE	28
ART. 51 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE ...	28
ART. 52 - CESTINI GETTA CARTE E PORTA RIFIUTI.....	29
ART. 53 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	29
ART. 54 - AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	30
ART. 55 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	30
ART. 56 - MERCATI	30
ART. 57 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	30
ART. 58 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	31
ART. 59 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	31
ART. 60 - ANIMALI DOMESTICI	31
ART. 61 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	31
ART. 62 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI	31
ART. 63 - VOLANTINAGGIO.....	32
ART. 64 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI.....	32
ART. 65 - ATTIVITA' STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	32
ART. 66 - SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA CIMITERIALE	32
ART. 67 - SERVIZI DI GESTIONE DI AREE VERDI AD USO PUBBLICO	32
ART. 68 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE INTEGRATIVI	33
TITOLO VIII - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI.....	34
IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI.....	34
ART. 69 - ABBANDONO DI RIFIUTI.....	34
ART. 70 - BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI	34
TITOLO IX - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	36

ART. 71 - RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE.....	36
ART. 72 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI	36
ART. 73 - CONDIZIONI OPERATIVE.....	36
TITOLO X - DIRITTO DELL' UTENZA ALLA INFORMAZIONE.....	38
ART. 74 - LA CARTA DEI SERVIZI.....	38
ART. 75 - MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	38
TITOLO XI - INCENTIVI - MODALITA' PER LA PESATURA	39
DEI RIFIUTI - RENDICONTAZIONE	39
ART. 76 - INCENTIVI	39
ART. 77 - PESATURA DEI RIFIUTI	39
ART. 78 - RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI	39
TITOLO XI - NORME SANZIONATORIE E FINALI	40
ART. 79 - NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI	40
ART. 80 - CONTROLLI - MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO.....	41
ART. 81 - SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO	41
ART. 82 - DANNO AMBIENTALE.....	41
ART. 83 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	41
ART. 84 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	41
ART. 85 - ABROGAZIONE DI NORME	41
ART. 86 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	41